

Modifica all'Allegato tecnico 6 del PIAO - "Piano triennale del fabbisogno di personale" - della Giunta regionale del Lazio 2022-2024 di cui alla DGR 12 maggio 2022, n. 286.

1. Il paragrafo 1. "Premessa" è integrato con il seguente paragrafo:

"Il DM del 8 maggio 2018 "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", nell'ambito del paragrafo 2 relativo a "I piani dei fabbisogni di personale (PTFP)" prevede la possibilità di apportare modifiche in corso d'anno al PTFP solo in presenza di situazioni nuove e non prevedibili, che in ogni caso devono essere adeguatamente motivate, raccomandandone l'adozione annuale in via ordinaria.

In coerenza con le predette linee di indirizzo, si è reso necessario procedere all'adeguamento delle previsioni assunzionali del Piano triennale del fabbisogno di personale della Giunta regionale del Lazio 2022-2024, di seguito Piano, costituente l'allegato tecnico 6 del PIAO approvato con DGR n. 286 del 12 maggio 2022, al fine di dare attuazione alle nuove modalità di utilizzo degli istituti del comando e del distacco da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, introdotte dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di riprese e resilienza – PNRR), convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, entro il termine ivi previsto del 31 dicembre 2022. Sebbene il decreto sia entrato in vigore il 1° maggio 2022, quindi prima dell'adozione del PIAO avvenuta il 12 maggio 2022, tuttavia la conversione in legge si è avuta successivamente all'adozione del PIAO e cioè il 29 giugno 2022, con ciò determinando la necessità di una modifica in corso d'anno delle previsioni assunzionali per il 2022.

La disciplina di interesse del d.l. 36/2022 è recata dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3 e precisamente:

- il comma 1, lett. b), ove si introduce il comma 1 quinquies all'articolo 30 del d.lgs. 165/2001, il quale prevede che: "Per il personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, delle autorità amministrative indipendenti e dei soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all'esito delle procedure di mobilità di cui al presente articolo. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione, nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.";*
- il comma 2, ove si stabilisce che: "I comandi o distacchi del personale non dirigenziale, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, cessano alla data del 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva alla predetta data, qualora le amministrazioni non abbiano già attivato procedure straordinarie di inquadramento di cui al comma 3.";*
- il comma 3, ove si prevede che: "Al fine di non pregiudicare la propria funzionalità, le amministrazioni interessate possono attivare, fino al 31 dicembre 2022, a favore del personale di cui al comma 2, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco, nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali*

e nell'ambito della dotazione organica, procedure straordinarie di inquadramento in ruolo, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le procedure straordinarie di cui al presente comma si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire. Non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza”.

In applicazione della descritta disciplina si rende necessario utilizzare quota parte delle facoltà assunzionali 2022 al fine di avviare la procedura straordinaria di reclutamento in ruolo prevista dal citato art. 6, c. 3, d.l. 36/2022 a favore di personale comandato o distaccato presso la Regione, avente i requisiti ivi previsti e uniformare il limite di attingimento di personale in posizione di comando o distacco a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001.

Con DGR 4 agosto 2022, n. 699 concernente: “Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106” Organizzazione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore” e successive modificazioni, si è proceduto, altresì, a dare applicazione agli articoli 45 e 53 del d.lgs. 117/2017 e relativi decreti attuativi, prevedendo la costituzione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). La medesima deliberazione, al fine di assicurare la piena e immediata funzionalità dell'Ufficio, ha individuato il fabbisogno di personale dello stesso, rilevando la necessità di un reclutamento straordinario di personale indispensabile per l'avvio della nuova funzione, mediante l'attivazione di contratti a tempo determinato, di durata triennale, utilizzando lo scorrimento delle graduatorie vigenti disponibili presso gli Enti strumentali regionali e/o altri enti pubblici ovvero, in subordine, mediante l'attivazione di comandi. Per sopperire agli oneri derivanti dal predetto reclutamento di personale si è stabilito di utilizzare una quota dei fondi assegnati alla Regione Lazio dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel limite di complessivi euro 2.962.849,13.

In considerazione della nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0013559 del 22 settembre 2021, con la quale si comunica, con riferimento alle risorse stanziare con DM n. 83/2019 per l'avvio degli Uffici Regionali del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che “*si conviene sulla richiesta proroga di un anno per provvedere all'impegno delle risorse in oggetto, il cui termine ultimo risulta pertanto fissato al 31 dicembre 2022*”, si rende necessario procedere alla presente modifica per consentire l'utilizzo dei fondi trasferiti improrogabilmente entro il termine del 31/12/2022.”

2. Al paragrafo 4.2 “Reclutamento del personale delle categorie C e D” punto i. “*Reclutamento di personale di categoria C*”, prima del paragrafo “ANNO 2023” è inserito il seguente:

“ANNO 2022

Inquadramento straordinario in ruolo, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.l. 36/2022, di 2 unità di personale di categoria C assistente Area amministrativa. L’inquadramento avverrà a favore del personale di medesima o corrispondente categoria, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 6 del d.l. 36/2022, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco presso l’amministrazione regionale con scadenza al 31 dicembre 2022 o successivamente alla predetta data secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 6, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il nulla osta dell’amministrazione di provenienza. Per la procedura straordinaria di cui al presente paragrafo si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire.

Qualora la procedura straordinaria venga attivata, ma non si perfezioni entro il termine del 31/12/2022, i comandi interessati dalla procedura con data di cessazione al 31/12/2022 sono prorogati fino al perfezionamento della predetta procedura, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.l. 36/2022.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.l. 36/2022 l’inquadramento straordinario in ruolo può essere effettuato nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica. All’esito della procedura straordinaria di mobilità l’amministrazione si riserva di verificare la neutralità finanziaria della stessa secondo quanto indicato dalla nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. MEF – RGS – Prot. 45220 del 12/3/2021 – U, al fine dell’eventuale reintegrazione delle facoltà assunzionali con il successivo PIAO.

Tabella 5

Costo assunzione personale di categoria C1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	2	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	€ 87.423,53

Gli eventuali posti che rimarranno vacanti in esito all’esperimento della procedura straordinaria di mobilità saranno coperti mediante corrispondente aumento dei posti riservati ai concorsi pubblici di cui al punto 2) del paragrafo “Anno 2023”.

3. Al paragrafo 4.2 “Reclutamento del personale delle categorie C e D” punto i. “*Reclutamento di personale di categoria C*”, paragrafo “**ANNO 2023**”, punto 2), le unità di categoria C assistenti Area amministrativa, da reclutare mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti, sono ridotte di 2 (due) unità e pertanto il medesimo punto 2) è sostituito dal seguente:

“2) Reclutamento di 75 unità di categoria C mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti:

- 1 unità assistente area amministrativa;

- 6 unità assistenti area economico/finanziaria;

- 4 unità assistenti area tecnica;

- 5 unità assistenti area informatica;

- 33 unità assistenti area vigilanza guardiaparco;

- 26 unità assistenti area tecnica agente fitosanitario;

Tabella 5

Costo assunzione personale di categoria C1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
C1	75	€ 22.039,42	€ 549,60	€ 276,00	€ 9.685,62	€ 32.550,64	€ 11.161,13	€ 43.711,77	€ 3.278.382,51

Per i profili professionali non individuati nel regolamento regionale n. 1/2002, Allegato M-bis, si procederà a successiva modifica e integrazione del suddetto regolamento prima dell'avvio delle procedure concorsuali destinate al reclutamento del predetto personale.”.

4. Al paragrafo 4.2 “Reclutamento del personale delle categorie C e D” punto ii. “*Reclutamento di personale di categoria D*”, paragrafo “**ANNO 2022**”, dopo il punto 1) è inserito il seguente:

“1 bis) Inquadramento straordinario in ruolo, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.l. 36/2022, di 2 unità di personale di categoria D - Esperto Area amministrativa. L’inquadramento avverrà a favore del personale di medesima o corrispondente categoria, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni, le Autorità e i soggetti di cui all’articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 6 del d.l. 36/2022, che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco presso l’amministrazione regionale con scadenza al 31 dicembre 2022 o successivamente alla predetta data secondo quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 6, eccettuato il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e quello di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compreso il nulla osta dell’amministrazione di provenienza. Per la procedura straordinaria di cui al presente paragrafo si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire.

Qualora la procedura straordinaria venga attivata, ma non si perfezioni entro il termine del 31/12/2022, i comandi interessati dalla procedura con data di cessazione al 31/12/2022 sono prorogati fino al perfezionamento della predetta procedura, secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 2, del d.l. 36/2022.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del d.l. 36/2022 l’inquadramento straordinario in ruolo può essere effettuato nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell’ambito della dotazione organica. All’esito della procedura straordinaria di mobilità l’amministrazione si riserva di verificare la neutralità finanziaria della stessa secondo quanto indicato dalla nota del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato prot. n. MEF – RGS – Prot. 45220 del 12/3/2021 – U, al fine dell’eventuale reintegrazione delle facoltà assunzionali con il successivo PIAO.

Tabella 6

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	2	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 92.760,24

Gli eventuali posti che rimarranno vacanti in esito all’esperimento della procedura straordinaria di mobilità saranno coperti mediante corrispondente aumento dei posti riservati ai concorsi pubblici di cui al punto 2).”.

5. Al paragrafo 4.2 “Reclutamento del personale delle categorie C e D” punto ii. “*Reclutamento di personale di categoria D*”, paragrafo “ANNO 2022”, punto 2), le unità di categoria D - Esperti Area amministrativa, da reclutare mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti, sono ridotte di 2 (due) unità e pertanto il medesimo punto 2) è sostituito dal seguente:

“2) Reclutamento di 43 unità di categoria D mediante concorso pubblico e/o utilizzo di graduatorie di concorso di altri enti a seguito di accordo per lo scorrimento di graduatorie vigenti:

- 4 unità esperti area amministrativa;

- 6 unità esperti area economico/finanziaria;

- 10 unità esperti area tecnica;

- 14 unità esperti area tecnica ispettore fitosanitario;

- 9 unità esperti area informatica;

Tabella 6

Costo assunzione personale di categoria D1									
Qualifica	Unità di personale da assumere	Tabellare (13 mensilità)*	Indennità Comparto	Elemento perequativo	Media accessorio Circolare Dipart. FP	Totale	Oneri riflessi	Totale complessivo individuale	Totale generale
D1	43	€ 23.980,06	€ 622,80	€ 228,00	€ 9.685,62	€ 34.516,48	€ 11.863,64	€ 46.380,12	€ 1.994.345,20

Per i profili professionali non individuati nel regolamento regionale n. 1/2002, Allegato M-bis, si procederà a successiva modifica e integrazione del suddetto regolamento prima dell’avvio delle procedure concorsuali destinate al reclutamento del predetto personale.”.

6. Al paragrafo 9 “Budget assunzionale 2022-2024”, in conseguenza dello spostamento sul 2022 dell’inquadramento straordinario in ruolo di due unità di categoria C, le tabelle 13 sono modificate come segue:

“Tabelle 13

ANNO	CAPACITA' ASSUNZIONALE	COSTO ASSUNZIONI	RESIDUI
2022	12.744.576,12 €	11.512.825,49 €	1.231.750,63 €
2023	10.474.248,31 €	7.985.814,46 €	2.488.433,85 €
2024	5.039.470,87 €	6.053.719,75 €	-1.014.248,88 €
TOTALE	28.258.295,30 €	25.552.359,70 €	2.705.935,60 €

Costo totale assunzioni 2022		
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo
C NUE	40	€ 1.748.470,67
C d.l. 36/2022	2	€ 87.423,53
D tecnico	2	€ 92.760,24
D economico/finanziario	1	€ 46.380,12
D Avvocato	4	€ 185.520,48
D vari profili	45	€ 2.087.105,45
Dirigente	50	€ 7.265.165,00
Totale	144	€ 11.512.825,49

Costo totale assunzioni 2023		
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo
B	34	€ 1.369.327,53
C	145	€ 6.338.206,20
D Avvocato	6	€ 278.280,73
Totale	185	€ 7.985.814,46

Costo totale assunzioni 2024		
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo
B	34	€ 1.369.327,53
D	101	€ 4.684.392,22
Totale	135	€ 6.053.719,75

„

7. Dopo il paragrafo 13 è inserito il seguente:

“13 bis) Reclutamento del personale da destinare all’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in attuazione dell’art. 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b) della legge 6 giugno 2016, n. 106”.

Nel corso dell’annualità 2022, in attuazione degli articoli 45 e 53 del D. Lgs. n. 117/2017 e della Deliberazione della Giunta regionale n. 699 del 4 agosto 2022 e successive modificazioni, si procederà al reclutamento con contratto a tempo determinato, di durata triennale, di n. 8 unità di personale di categoria D e n. 13 unità di personale di categoria C, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti disponibili presso gli Enti strumentali regionali e/o altri enti pubblici. Tale reclutamento è finanziariamente neutro, non grava su risorse regionali e quindi non rientra nel tetto di spesa previsto dall’articolo 9, comma 28, del d.l.78/2010, ma trova copertura, in quanto interamente finanziato, mediante l’utilizzo delle risorse assegnate con i D.M. n. 83/2019 e n. 69/2021 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell’articolo 53, comma 3, del D. Lgs. n. 117/2017, per complessivi euro 4.427.171,00, destinati alle spese di funzionamento dell’Ufficio di che trattasi. Le citate risorse finanziarie sono state accertate sul capitolo di entrata E0000228161, Titolo 2, tipologia 101 "Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche", piano dei conti finanziario fino al V livello 2.01.01.01.001, per euro 1.658.480,00 con accertamento d’ufficio n. 23103/2020 e per euro 2.768.691,00 con determinazione n. G12107/2021. Con specifico riferimento alla spesa del personale in argomento, pari a euro 2.962.849,13, la stessa trova copertura finanziaria a valere sulle risorse disponibili sul capitolo di spesa U0000H41193, Missione 12, Programma 08, PdC 1.01.01.01, finanziato con le risorse derivanti dal predetto capitolo di entrata E0000228161.

Nella tabella 15-bis si riporta il costo complessivo lordo delle risorse umane sopra indicate:

Tabella 15 bis

Costo totale assunzioni			
Categoria/Qualifica	Numero assunzioni	Costo annuale	Costo triennale
D1	8	€ 416.666,67	€ 1.250.000,00
C1	13	€ 570.949,71	€ 1.712.849,13
Totale	21	€ 987.616,38	€ 2.962.849,13

”

8. Al paragrafo 14.5 “Personale in comando/distacco/assegnazione temporanea/convenzione/aspettativa/fuori ruolo” sono apportate le seguenti modifiche:

Le parole: “La normativa nazionale in materia di comando è rinvenibile, tra l’altro, negli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957 e nell’art. 70 del d.lgs. n. 165/2001. La normativa regionale di riferimento è contenuta, nell’art. 5, comma 2bis, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni e all’interno del regolamento regionale n. 1/2002, in particolare agli artt. 233, 233bis e 234. Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione, nel limite delle vacanze di organico e per un contingente massimo di 30 unità da impiegare presso le Strutture organizzative per la gestione della Giunta regionale del Lazio” sono sostituite dalle seguenti:

“La normativa nazionale in materia di comando è rinvenibile, tra l’altro, negli artt. 56 e 57 del D.P.R. n. 3/1957, negli articoli 30, comma 1 quinquies e 70 del d.lgs. n. 165/2001 e da ultimo nell’articolo 6 del d.l. 36/2022. La normativa regionale di riferimento è contenuta nell’art. 5, comma 2 bis, della legge regionale n. 6/2002 e successive modificazioni e all’interno del regolamento regionale n. 1/2002, in particolare agli artt. 233, 233 bis e 234.

Il comando verso la Regione è disposto per riconosciute esigenze di servizio o quando siano richieste particolari professionalità o competenze non presenti all’interno dell’amministrazione, nel limite delle vacanze di organico. Per il contingente da impiegare presso le strutture organizzative gestionali della Giunta regionale del Lazio l’articolo 233 del r.r. 1/2002 fissa il limite massimo di 30 unità. Tuttavia tale limite deve considerarsi superato dalla nuova disciplina introdotta dall’articolo 6 del d.l. 36/2022, che, novellando l’articolo 30 del d.lgs. 165/2001, ha stabilito, con riferimento al personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, che i comandi o distacchi sono consentiti esclusivamente nel limite del 25 per cento dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità previste dal citato articolo 30 del d.lgs. 165/2001. Tale disposizione non si applica ai comandi o distacchi obbligatori, previsti da disposizioni di legge, ivi inclusi quelli relativi agli uffici di diretta collaborazione nonché a quelli relativi alla partecipazione ad organi, comunque denominati, istituiti da disposizioni legislative o regolamentari che prevedono la partecipazione di personale di amministrazioni diverse, nonché ai comandi presso le sedi territoriali dei ministeri, o presso le Unioni di comuni per i Comuni che ne fanno parte.

In considerazione della novella normativa e di quanto ulteriormente stabilito dal comma 2 dell’articolo 6 del d.l. 36/2022, che prevede la cessazione dei comandi e distacchi in essere alla data di entrata in vigore del decreto al 31 dicembre 2022, dal 1° gennaio 2023 va applicata la nuova percentuale del 25% dei posti non coperti all’esito delle procedure di mobilità. Questa amministrazione con DD nn. G09033, G09034, G09035, G09036, G09037, G09038, G09039, G09040, G09041 del 29 luglio 2020, ha bandito, in applicazione del PTFP 2020/22 di cui alla DGR 1010/2020, 9 procedure di mobilità riservate a personale non dirigenziale di categoria C e D di diversi profili, a copertura di complessivi 176 posti. All’esito delle procedure di mobilità, concluse con DD nn. G02471, G02473, G02478, G02493, G02496, G02498, G02499, G02500, G02501 del 8 marzo 2021, sono stati coperti 121 posti e sono rimasti vacanti complessivamente 55 posti. Applicando alle predette vacanze la percentuale del 25% stabilita dall’articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001, il nuovo limite massimo del contingente di personale in comando/distacco da impiegare presso le strutture organizzative gestionali della Giunta regionale del Lazio è di 14 unità. È fatta salva, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del d.l. 36/2002, la naturale scadenza dei comandi/distacchi che sia successiva alla data del 31/12/2022.

Il limite massimo di cui sopra non si applica, ai sensi dell’articolo 30, comma 1 quinquies, del d.lgs. 165/2001, al personale in posizione di comando/distacco presso la Direzione regionale soccorso pubblico e NUE (Numero Unico Europeo), Centrale Unica di Risposta. La centrale Unica di Risposta rientra tra i servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’articolo 1 della legge 146/1990 (punto 2.1.5. del “Disciplinare tecnico operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE”, adottato dalla Commissione di cui all’articolo 75 bis, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” e successive modifiche) e gli operatori, appositamente formati secondo quanto previsto

dalla normativa vigente in materia, rivestono la qualifica di “incaricati di pubblico servizio”. Per essa la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 (Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile), articolo 26 ter, ha stabilito che *“Per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è definito un contingente di personale nel limite massimo di duecentosettanta unità, di cui non oltre cento unità provenienti dalle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale in posizione di comando (...) Tale contingente è coperto, oltre che con personale proveniente dai ruoli delle aziende sanitarie pubbliche del servizio sanitario regionale, con unità di personale dipendente della Regione”*. Detto contingente è stato definito a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra il Ministero dell'Interno e la Regione, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2015, n. 334, in coerenza con le indicazioni del “Disciplinare tecnico operativo standard per la realizzazione e il funzionamento della Centrale Unica di Risposta e per la funzionalità del Servizio 112 NUE” nonché sulla base degli standard europei delle centrali offerenti servizi equivalenti.

Rispetto al predetto contingente, attualmente la Centrale Unica di Risposta presenta una situazione di rilevante sottorganico, nonostante l'espletamento di un corso-concorso ad hoc, essendo in servizio 135 unità appartenenti ai ruoli regionali, alle quali si aggiungono 14 unità di personale dipendente dagli enti del servizio sanitario regionale in posizione di comando.

Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale in comando di che trattasi gravano, ai sensi del citato art. 26 ter, c. 5, su risorse derivanti dall'assegnazione, da parte dello Stato, di quota parte del “Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112”, di cui all'articolo 1, commi da 982 a 984, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartite ogni anno dal Ministero dell'Interno. Tali somme sono introitate sul capitolo di entrata E0000229158 denominato “Assegnazione dello Stato delle risorse relative al Fondo unico a sostegno dell'operatività del numero unico europeo 112 (L.n. 145/2018 art. 1 c. 982 §Trasferimenti correnti da Ministeri” PCF: E.2.01.01.01.001. e finanziano le spese per il rimborso del trattamento fondamentale per il personale in comando presso la CUR 112 NUE sul capitolo regionale U0000E47927 denominato “ARMO - Spese di parte corrente per l'attuazione del NUE (dgr. n. 334/2015) - L.r. n. 2/2014, art. 26-ter § trasferimenti correnti a amministrazioni locali” PCF: U.1.04.01.02.000 MISS/PRG: U.11.01.000. ”.